

Comune - organi - sindaco - Cass. n. 14764/2016

Obbligo di astensione ex art. 78, comma 3, TUEL - Sussistenza - Rilascio di deleghe assessoriali - Irrilevanza - Fondamento.

L'obbligo di astensione dalle attività professionali in materia di edilizia imposto dall'art. 78, comma 3, TUEL ai componenti la giunta comunale competenti nel settore riguarda non solo gli assessori cui siano state conferite le relative deleghe, ma anche il sindaco, il quale, essendo organo responsabile dell'amministrazione del Comune e presidente della giunta, sovrintende a tutte le attività dell'ente, seppur delegate.

Sez. 2, Sentenza n. 14764 del 19/07/2016

corte

cassazione

14764

2016